

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XCIII

n. 1

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER LA LIQUIDAZIONE
DEGLI INDENNIZZI IN FAVORE DEI CITTADINI ED
IMPRESE ITALIANE PER BENI PERDUTI NEI
TERRITORI GIÀ SOGGETTI ALLA SOVRANITÀ
ITALIANA E ALL'ESTERO

(1° aprile 2000-31 marzo 2001)

(Articolo 2, comma 10, della legge 29 gennaio 1994, n. 98)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Comunicata alla Presidenza il 31 luglio 2001

INDICE

Fonte normativa della Relazione	<i>Pag.</i>	5
Attività svolta dall'Ufficio X.....	»	5
Attività svolta dall'Ufficio XI	»	6
Attività svolta dalla Commissione Interministeriale (art. 3, punto 2, legge 98/94)	»	8
Attività svolta dalla Commissione Interministeriale (art. 3, punto 3, legge 98/94)	»	8
Dati inerenti l'attività della Commissione Interministeriale e dell'Ufficio X	»	9
Dati inerenti l'attività della Commissione Interministeriale e dell'Ufficio XI.....	»	10
Problematiche emerse nell'applicazione della legge 29 gen- naio 1994, n. 98	»	10
Iniziative assunte per una rapida definizione delle pratiche .	»	11
Conclusioni	»	12

ALLEGATI

Prospetto A	»	17
Prospetto B	»	18
Prospetto C	»	20

FONTE NORMATIVA DELLA RELAZIONE

La presente relazione ha lo scopo di fornire ed illustrare al Parlamento i dati relativi all'attività svolta nel periodo decorrente dal 1.4.2000 al 31.3.2001, dall'Ufficio X e dall'Ufficio XI, della Direzione VI, del Dipartimento del Tesoro, competenti alla liquidazione degli indennizzi in favore dei cittadini ed imprese italiane che hanno perduto beni, diritti ed interessi nei territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero.

Tale adempimento è normativamente previsto dalla legge 29.1.1994, n.98 - recante interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla precedente legge del 5.4.1985, n.135 - che, all'art.2, comma 10, prevede la presentazione al Parlamento di una relazione annuale, con l'indicazione, per ogni singolo Paese, del numero delle istanze liquidate, dell'importo complessivo erogato e del numero delle istanze ancora da liquidare, oltre alle iniziative assunte o da assumere per definire, entro il più breve tempo possibile, la materia degli indennizzi.

La specificità delle norme che nel tempo hanno riguardato i singoli territori ed i vari Paesi in cui erano situati i beni perduti dai cittadini e dalle imprese italiane ha regolato e caratterizzato funzionalmente la competenza degli Uffici responsabili della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro.

ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO X

Nel periodo in riferimento, l'Ufficio ha provveduto a sottoporre all'esame della Commissione Amministrativa Interministeriale di cui all'art.3, punto 2, della legge 29.1.1994, n.98, le istanze relative ai beni

perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia e nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, ed alla Commissione di cui all'art.3, punto 3, un' istanza riguardante beni perduti in Tunisia.

E' da evidenziare che è stato ormai portato a conclusione l'esame delle istanze presentate ai sensi della legge 98/94 per i beni perduti nei territori di competenza dell'Ufficio.

Restano infatti da sottoporre all'esame della Commissione 93 pratiche già istruite per la completa definizione della materia.

Nel periodo in esame, l'Ufficio ha definito complessivamente 415 pratiche che hanno comportato l'emissione di altrettanti provvedimenti amministrativi per la concessione degli indennizzi e 1143 ordinativi di pagamento (allegato A).

Si rappresenta, infine che l'Ufficio è attualmente impegnato nella definizione delle procedure e nell'organizzazione del lavoro per una puntuale e tempestiva applicazione della recente legge 29.3.2001, n.137.

ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO XI

L'Ufficio XI, della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, e' competente in materia di beni perduti dai cittadini e dalle società italiane, in Libia, Etiopia, Somalia, Jugoslavia, Iraq, Kwait ed in altri 52 Paesi nel resto del mondo.

Le disposizioni che hanno regolato e regolano funzionalmente l'attività dell'Ufficio sono le leggi 29 ottobre 1954, n.1050, 6 dicembre 1971, n.1066, 7 giugno 1975, n.294, 9 dicembre 1977, n.961, 26 gennaio 1980, n.16, 5 aprile 1985, n.135 e 29 gennaio 1994, n.98.

Per quanto riguarda, invece, i beni perduti dai connazionali durante la "Guerra del Golfo", la normativa di riferimento è quella emanata dalla Commissione di Compensazione delle Nazioni Unite.

Nella competenza dell'Ufficio rientra anche l'applicazione della recente legge del 19.7.2000, n.204 concernente i beni perduti da Società italiane in Nigeria, resa operativa con la pubblicazione del decreto ministeriale del 2.1.2001 emanato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con il Ministro degli Affari Esteri.

Nel periodo in riferimento l'Ufficio ha continuato ad esaminare le istanze presentate dai connazionali ai sensi della legge 98/94 riguardanti l'avviamento commerciale delle attività imprenditoriali perdute all'estero nonché le richieste di revisione delle stime dei beni effettuate ai sensi della precedente normativa (legge 16/80 come modificata dalla legge 135/85).

Le pratiche, una volta completata la fase istruttoria, sono state sottoposte all'esame della Commissione Interministeriale Amministrativa di cui all'art.3, comma 3, della legge 29.1.1994, n.98 per la determinazione degli indennizzi da corrispondere ai cittadini interessati.

Successivamente alle deliberazioni della Commissione, sono stati predisposti i provvedimenti amministrativi per le concessioni degli indennizzi riconosciuti.

L'Ufficio, così come previsto dalla normativa vigente, ha poi continuato a rivalutare, mediante l'applicazione del coefficiente 100, beni e crediti perduti anteriormente all'1.1.1950 e mediante l'applicazione del coefficiente 1,90, quelli perduti posteriormente alla suddetta data ed ha provveduto all'emissione dei relativi provvedimenti concessivi.

ATTIVITA' SVOLTA DALLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE di cui all'art.3, punto 2, della legge 29.1.1994, n.98

La Commissione, nel periodo in riferimento, ha continuato ad esaminare le pratiche inerenti le istanze formulate ai sensi della legge 98/94 per beni perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia.

Tale operazione si è protratta fino alla scadenza della nomina biennale, avvenuta nel luglio 2000, data in cui, come preventivato ed annunciato nella relazione al Parlamento precedente, è stato portato a conclusione anche l'esame delle istanze relative ai territori ceduti.

ATTIVITA' SVOLTA DALLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE di cui all'art.3, punto 3, della legge 29.1.1994, n.98

La Commissione, nel periodo in riferimento, ha esaminato le pratiche istruite dall'Ufficio ed ha affrontato le problematiche di carattere interpretativo emerse in sede di trattazione delle istanze avanzate ex lege 98/94.

In particolare, la Commissione, attraverso l'applicazione del parere n.264/97 della III Sezione del Consiglio di Stato, ha potuto ovviare alle problematiche sorte in merito alle difficoltà, rappresentate dalle autorità consolari, in ordine all'asseverazione - espressamente prevista dall'art.1, punto 3, della legge 29.1.1994, n.98 - delle dichiarazioni giurate rese dagli interessati sulla consistenza e la perdita dei beni.

L'organo collegiale, in accoglimento del parere del Consiglio di Stato, ha infatti provveduto, ogni qual volta fossero desumibili dalla documentazione agli atti elementi precisi e concordanti, alla autonoma asseverazione delle dichiarazioni giurate rese dai cittadini.

Recentemente, è stata costituita una apposita sottocommissione con l'incarico di affrontare la problematica inerente le istanze di indennizzo

presentate da compagnie di assicurazione che hanno perduto i beni patrimoniali sociali ovvero i portafogli assicurativi appartenuti alle proprie filiali all'estero.

Alla suddetta sottocommissione è stato assegnato il compito di verificare l'esistenza dei presupposti giuridici per il riconoscimento dell'avviamento commerciale e studiare i possibili criteri da adottare per una eventuale, omogenea, quantificazione equitativa del pregiudizio subito.

La Commissione, infine, ha concluso l'esame delle istanze presentate ai sensi della legge 29.1.1994, n.98 per i beni perduti in Tunisia.

DATI INERENTI L'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE E DELL'UFFICIO X.

La Commissione interministeriale amministrativa competente alle deliberazioni per il riconoscimento del diritto all'indennizzo per beni perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia e nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nel periodo decorrente dall'1.4.2000 al 31.3.2001, ha esaminato 137 istanze per beni perduti nei territori ceduti e 40 relative alla Zona B di Trieste, come meglio specificato nell'allegato prospetto A)

Nello stesso periodo, in esecuzione dei deliberati delle Commissioni ed in adempimento delle proprie competenze, l'Ufficio ha definito 415 pratiche di cui 240 relative ai beni perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, 73 relative ai beni perduti nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste e 102 per i beni perduti in Tunisia, per un importo complessivo erogato di lit.6.208.224.360.

DATI INERENTI L'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE E DELL'UFFICIO XI.

La Commissione interministeriale amministrativa competente alle deliberazioni per il riconoscimento del diritto all'indennizzo per beni perduti in Libia, Etiopia, Tunisia, Jugoslavia ed in altri Paesi, nel periodo decorrente dall'1.4.2000 al 31.3.2001 ha effettuato n.59 sedute nel corso delle quali sono stati esaminate n.340 pratiche e deliberati indennizzi per un importo di Lit.7.834.149.389 così come si evince nell'allegato prospetto B).

Nel citato periodo 1.4.2000 - 31.3.2001, in esecuzione dei deliberati della Commissione ed in adempimento alle competenze proprie dell'Ufficio, sono stati emessi n.245 provvedimenti di liquidazione, per un importo complessivo erogato di Lit.65.345.339.220, come si evince dall'allegato prospetto C).

Problematiche emerse nell'applicazione della legge 29.1.1994, n.98.

Com'è noto la legge 98/94 ha attribuito alla competenza della magistratura ordinaria il contenzioso in materia di beni perduti all'estero.

A seguito di tale statuizione sono stati notificati circa 130 atti di citazione innanzi ai Tribunali civili contro l'Amministrazione e le intervenute sentenze hanno impegnato gli Uffici per la predisposizione dei provvedimenti conseguenti e per la quantificazione delle somme dovute per sorte capitale ed interessi, questi ultimi, come è noto, non liquidabili autonomamente da parte dell'Amministrazione ma solo a seguito di decisioni giudiziali.

Una ulteriore problematica è sorta a seguito dell'insufficiente disponibilità di fondi sul capitolo 3031 per la concessione di contributi dello Stato sugli interessi per mutui contratti da società e cittadini italiani

che reimpieghino in attività produttive gli indennizzi percepiti ai sensi delle leggi 16/80, 135/85 e, da ultimo, ai sensi della legge 98/94 che ha previsto ulteriori contributi senza però procedere a nuovi stanziamenti.

Pertanto, i fondi assegnati al capitolo in conto competenza e disponibilità di cassa, per l'anno 2000, non sono risultati sufficienti a coprire tutti gli impegni già assunti.

E' evidente l'opportunità di procedere a nuovi stanziamenti.

E' inoltre da considerare che il contributo in conto interessi, previsto attualmente nella misura dell'8% costante quindicennale non è più adeguato all'attuale costo del denaro ed andrebbe quindi ridimensionato.

Una proposta di legge governativa mirata a ridurre l'attuale misura del contributo, presentata nel corso del 1999, risulta ancora all'esame del Parlamento.

Da ultimo, l'introduzione di una nuova normativa che ha diversificato le modalità di pagamento degli indennizzi ha comportato alcune difficoltà procedurali laddove la precedente utilizzazione, pressoché indiscriminata, dei servizi di Tesoreria consentiva una maggiore snellezza nella fase dei pagamenti.

INIZIATIVE ASSUNTE PER UNA RAPIDA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE

Gli Uffici competenti all'applicazione della legge 98/94, al fine di fornire un migliore e più efficiente servizio all'utenza, hanno realizzato un sistema informatico per la gestione dell'intero procedimento amministrativo dell'iter delle pratiche.

Tale sistema consente di reperire dati statistici sul numero dell'istanze evase, sullo stato delle pratiche e la gestione dei carichi di lavoro.

E' obiettivo dell'Amministrazione realizzare l'accesso diretto, da parte dell'utenza all'informazione sullo stato delle istanze e sulle modalità e i tempi dei pagamenti per il tramite del sito Web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed inoltre, con lo stesso mezzo, rendere possibile l'accesso diretto alla modulistica necessaria al completamento delle fasi istruttorie delle pratiche.

La realizzazione di tali obiettivi potrà rivelarsi utile per definire, entro il più breve tempo possibile, l'applicazione della legge 98/94 nonché per dare una più tempestiva esecuzione alla recente legge 29.3.2001, n.137 che prevede un ulteriore indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al Trattato di pace del 10.2.1947 e dell'Accordo di Osimo del 10.11.1975, già indennizzati ai sensi delle leggi 135/85 e 98/94.

CONCLUSIONI

Attraverso gli sviluppi della complessa e articolata normativa, e della altrettanto vasta giurisprudenza civile, la concessione degli indennizzi dei beni italiani perduti all'estero ha raggiunto una sua particolare configurazione che può essere assimilata ad un vero e proprio soddisfacimento di diritti soggettivi.

Dimostrazione di questa intervenuta modificazione è la facoltà, da parte degli istanti indennizzati, che non si ritengano soddisfatti, di ricorrere al giudice ordinario, facoltà esplicitamente prevista dalla legge 98/94.

La stessa legge, inoltre, pur recando norme interpretative della normativa precedente, ha in realtà innovato la normativa stessa introducendo, oltre alla facoltà di ricorrere al giudice ordinario, anche

quella di chiedere la revisione delle stime già effettuate e, conseguentemente, la riliquidazione di indennizzi già concessi sulla base di precedenti stime, il riconoscimento del diritto all'indennizzo dell'avviamento commerciale delle imprese nonché la possibilità di produrre, in sostituzione della documentazione convenzionale, atti notori asseverati da autorità consolari in presenza di elementi precisi e concordanti.

In applicazione della suddetta normativa, l'Ufficio ha continuato a sottoporre all'esame della Commissione le istanze presentate ai sensi della suddetta legge 98/94 e, nel contempo, ha richiesto alla Commissione specifici criteri di applicazione delle norme interpretative di cui alla legge 98/94.

Particolare impegno ha comportato l'istruttoria di alcune istanze relative all'indennizzo dell'avviamento di imprese italiane che operavano all'estero per le quali è stato necessario chiedere, ai fini dell'istruttoria, la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche italiane nei vari Paesi.

Uno studio dei più recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di indennizzi ha consentito, non solo di ridurre il contenzioso, ma soprattutto di limitare i casi di soccombenza o, perlomeno, di ridurli alla misura fisiologica.

Rimane problematica la difficoltà, da parte dell'Amministrazione, di soddisfare le richieste degli interessi sugli indennizzi corrisposti in ritardo in applicazione di normative emanate, a loro volta, tardivamente, quale, appunto, la stessa legge 98/94 che ha consentito di riconoscere l'indennizzo dell'avviamento commerciale o la rivalutazione dei crediti solo nel 1994.

Tale riconoscimento di interessi può infatti avvenire, esclusivamente ad opera della Magistratura in sede di giudizio ma non

dell'Amministrazione cui la normativa specifica sugli indennizzi non conferisce tale facoltà.

Particolare attenzione merita la questione delle insufficienti disponibilità necessarie per la concessione dei contributi in conto interessi sui mutui destinati alla realizzazione di investimenti produttivi per i quali siano impiegate anche le somme erogate a titolo di indennizzo.

Il reimpiego degli indennizzi dei beni perduti all'estero per la realizzazione di investimenti produttivi sul territorio nazionale sembra infatti costituire il migliore utilizzo di tali risorse, non solo per motivi economici ma anche per motivi del tutto ideali.

Ci si augura pertanto che il Parlamento sia sensibile alla suddetta problematica, da un lato, ridimensionando il contributo, ora previsto in via legislativa all'8%, in una misura più adeguata all'attuale andamento dei tassi e, dall'altro, provvedendo ad un nuovo stanziamento essendo esaurite le risorse finanziarie disponibili nel capitolo di bilancio.

ALLEGATI

(prospetto A)

**RIEPILOGO DEI LAVORI SVOLTI DALLA
COMMISSIONE INTERMINISTERIALE
(art.3, punto 2 della L.98/94)
DALL'1.4.2000 AL 31.3.2001**

La Commissione interministeriale, nel periodo 1.4.2000 - 31.3.2001 ha esaminato n.177 istanze:

- n. 137 istanze per beni perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia;
- n. 40. istanze per beni perduti nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste

UFFICIO X°

**RIEPILOGO PROVVEDIMENTI EMESSI
DALL'1.4.2000 AL 31.3.2001**

PAESE	N° PROVV	IMPORTI
Territori ceduti alla ex Jugoslavia	240	3.712.528.980
Zona B dell'ex territorio libero di Trieste	73	285.659.320
Tunisia	102	2.210.036.060
TOTALI	415	Lit. 6.208.224.360

(prospetto B)

**RIEPILOGO DEI LAVORI SVOLTI DALLA
COMMISSIONE INTERMINISTERIALE
(art.3, punto 3 della L.98/94)
DALL'1.4.2000 AL 31.3.2001**

La Commissione interministeriale, nel periodo 1.4.2000 - 31.3.2001, ha tenuto n.59 sedute ed ha esaminato n.340 fascicoli:

- n. 146 fascicoli intestati a titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Libia;
- n. 81 fascicoli intestati a titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Etiopia;
- n. 112 fascicoli intestati a titolari di beni, diritti ed interessi perduti in diversi paesi (Paesi vari);
- n. 1 fascicolo intestato a titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Tunisia;

per i quali ha adottato le seguenti deliberazioni:

- per n.210 fascicoli

ACCOGLIMENTO

(116 Libia; 49 Etiopia; 45 Paesi vari;)

- per n. 94 fascicoli

RIGETTO

(18 Libia; 26 Etiopia; 49 Paesi vari; 1 Tunisia)

- per n. 36 fascicoli

ISTRUTTORIA

(12 Libia; 6 Etiopia; 18 Paesi vari;)

In particolare la Commissione ha deliberato la liquidazione degli indennizzi per l'ammontare complessivo di Lit.7.834.149.389 di cui:

Lit. 3.486.922.918	per la Libia
Lit. 1.184.484.207	per l'Etiochia
Lit. 3.162.742.264	per i Paesi vari

(prospetto C)

UFFICIO XI°**RIEPILOGO PROVVEDIMENTI EMESSI
DALL'1.4.2000 AL 31.3.2001**

PAESE	N° PROVV	IMPORTI
ALBANIA	4	105.364.280
ALGERIA	1	55.154.030
CECOSLOVACCHIA	2	119.131.540
ESTREMO ORIENTE	1	867.372.890
GHANA	1	258.445.200
JUGOSLAVIA	18	32.246.513.460
LIBIA	114	4.901.467.230
MAROCCO	2	36.297.870
MOZAMBICO	1	933.496.140
ETIOPIA	70	22.520.071.970
ROMANIA	1	12.725.260
UNGHERIA	1	32.486.020
SOMALIA	5	1.252.292.070
ETIOPIA L.1050/54	8	686.695.660
VIETNAM	2	417.104.330
ZAIRE	14	900.721.270
TOTALI	245	65.345.339.220